



## STIME – VALUTAZIONI – TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI MILANO

### - economia territoriale in pillole-

*A cura del dipartimento mercato del lavoro  
formazione ricerca della Camera del Lavoro  
Metropolitana di Milano  
Bollettino n. 7 anno 7° - luglio 2016 –*

#### **Le imprese milanesi e la loro collocazione internazionale<sup>1</sup>**

Sono 293.708 le imprese attive nell'area metropolitana di Milano, il 2% il più rispetto al 2014, che rappresenta un saldo positivo tra cessate e nuove iscrizioni, in sostanziale continuità con la dinamica di questi ultimi anni.

La distribuzione settoriale conferma un pesante ridimensionamento delle attività industriali che, negli anni della crisi ha ridisegnato la sua presenza nel territorio, solo in parte compensato dall'incremento delle attività commerciali.

Importante la crescita delle imprese di servizio, già segnalata in altre descrizioni e che trova, qui, un'ulteriore riprova; sostanzialmente stazionario il settore delle costruzioni, in buona misura sostenuto dall'evento EXPO.

Settore	2015	Variazioni %	
		2015 /2014	2015 / 2009
Agricoltura	3.571	0,1	- 8,7
Industria	31.187	- 0,6	- 6,2
Costruzioni	40.071	0,8	0,8
Commercio	73.712	2	5,8
Servizi	144.254	2,4	8,9
Non classificate	317	- 34,4	---
<b>totale</b>	<b>293.112</b>	<b>1,6</b>	<b>3</b>

**Numero delle imprese attive nell'ara metropolitana di Milano, suddivise per settore**


Il totale delle imprese milanesi è costituito, per il 40%, da società di capitali, una percentuale doppia rispetto al resto del Paese, sebbene il dato più significativo sia rappresentato dal primato, tutto milanese, riferito alla presenza di start up innovative attive<sup>2</sup> nel Paese.

<sup>1</sup> I dati descritti in questa parte del Bollettino provengono dal "rapporto annuale della Camera di Commercio di Milano: Milano produttiva 2016" presentato il 29 giugno 2016

Milano, con le sue 858 imprese start up innovative rappresenta il 15% della dimensione nazionale e il 67% di quello regionale, mentre milanese è l'8,5% delle imprese italiane costituite da stranieri, la metà di quelle presenti in Lombardia.

Ovviamente, queste dinamiche sono anche il risultato di un anno, il 2015, caratterizzato dall'evento EXPO e dalle ricadute economiche ed occupazionali ad esso collegate.

Forse anche per questo, il trend di sviluppo conseguito dalle imprese milanesi nel 2015, realizza un saldo ben più consistente di quanto rilevato nel resto della regione, sebbene i primi mesi del 2016 presentino un esito in buona misura ridimensionato nel volume complessivo e nella distribuzione settoriale.




**Trend congiunturale: confronto tra Milano e Lombardia nel 2015 e nel 1° trim. del 2016.**

Relativamente alla collocazione internazionale delle imprese milanesi, occorre ricordare l'incremento degli avviati e degli avviamenti apprezzabile a partire dalla seconda metà del 2014, quale esito dell'impegno innovativo e degli investimenti realizzati a sostegno del buon posizionamento dell'area milanese nel commercio internazionale, soprattutto per le esportazioni.

Al contrario, il 2015 e i primi mesi del 2016, consegnano una pensante incertezza delle prospettive internazionali, aggravata dalla contrazione della domanda cinese, dall'instabilità in parecchie aree del mondo, dalle conseguenze degli embarghi e dalle difficoltà economiche dell'America latina; in insieme di fattori che ha condizionato l'economia milanese, strutturalmente orientata all'internazionalizzazione.

L'esito è una contrazione delle esportazioni dei prodotti milanesi, solo in parte compensata dall'incremento registrato nei primi mesi del 2016, con una significativa variazione nella geografia dei rapporti commerciali e dei settori maggiormente orientati all'espansione internazionale.

<sup>2</sup> La caratteristiche delle start up innovative sono definite dal Decreto Legge 179/2012 che disciplina la tipologia di imprese che, per essere tali, devono essere "società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o altro paese della UE, purché abbiano una sede produttiva o filiale in Italia e abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".



**Esiti % del commercio estero: confronto Milano e Lombardia tra 2015 e 1° trim. 2016**

Più dell'esito complessivo, serve esporre la distinzione tra le aree geografiche che offrono una maggior espansione del commercio e con quali prodotti.

Primi 5 mercati in espansione	
Spagna	+ 19,9
Giappone	+ 17
Singapore	+ 15
Francia	+ 11
Corea del sud	+ 6,2


Primi 5 settori in espansione	
Farmaceutica	+ 21,4
Mezzi di trasporto	+ 13,3
Prodotti in metallo	+ 9,3
Gomma plastica	+4,8
moda	+ 4,7

Incrociando i dati territoriali con quelli settoriali, e tenendo conto delle dinamiche che hanno caratterizzato la collocazione internazionale delle imprese milanesi, le esportazioni dell'area metropolitana di Milano hanno privilegiato i 10 settori indicati nella tabella in esito alla capacità di penetrazione dei prodotti milanesi nel commercio mondiale:

Prodotto	Valore assoluto	Peso %	Variazione 2015/2014
Abbigliamento	2.563.344.534	7,2	11,8
Prodotti chimici di base, plastica, gomma	2.315.635.450	6,5	9,1
Altre macchine	2.301.935.341	6,4	-11,8
Macchine di impiego generale	2.278.021.070	6,4	-3,3
Farmaceutica	2.158.566.409	6	2,4
Macchine per impieghi speciali	1.779.026.438	5	-7,7
Materiale elettrico, motori, generatori, trasformatori, ecc.	1.460.045.778	4,1	2,2
Cuoio, borse, pelletteria	1.161.411.693	3,3	3
Apparecchi di misurazione, orologi	1.029.479.520	2,9	4,5
Detergenti, profumi e cosmetici	930.392.292	2,6	5,8

### La cassa integrazione guadagni

Diminuisce a giugno, rispetto al mese precedente, il ricorso alla cassa integrazione guadagni, ma non nella misura attesa, premesso che giugno conferma normalmente un calo nelle autorizzazioni di cassa integrazione.




**Totale delle ore di integrazione autorizzate nella provincia di Milano e suddivise per tipologia.**

-fonte INPS -


Oltretutto, non è ancora disponibile la possibilità di accedere normalmente all'integrazione ordinaria, dal momento che le disposizioni operative sono state appena esposte dagli istituti competenti e le aziende devono adeguare la loro prassi alle nuove norme, mentre è ormai del tutto evidente l'utilizzo residuale degli ammortizzatori in deroga, destinati a soccombere entro l'anno.

Più significativo è il confronto con lo stesso mese dell'anno scorso, che descrive un volume importante delle ore autorizzare il mese scorso, in esito ai processi di ristrutturazione ancora molto consistenti nell'area metropolitana di Milano.



**Raffronto giugno 2016 con lo stesso mese del 2015  
di CIGO CIGS CIG in deroga e totale per: industria, edilizia, artigianato e commercio**  
-fonte: INPS -

La distribuzione settoriale della cassa integrazione guadagni, nell'ambito della manifattura milanese conferma l'importante intervento a carico delle aziende metalmeccaniche che, da sole, rappresentano il 57% delle ore totali e il 64% della sola straordinaria.



**Ore autorizzate nella provincia di Milano: raffronto mensile tra i comparti metalmeccanico, tessile, chimico/plastica**

- fonte: INPS -

Se, al contrario, si valuta la differenza tra le ore totali di cassa integrazione e quelle utilizzate dai soli comparti manifatturieri, risulta un volume residuale importante che merita di essere analizzato.


L'edilizia non presenta differenze significative tra maggio e giugno e nemmeno la carta stampata-editoria, nonostante il suo utilizzo significativo (222.766 ore a giugno e 299.764 a maggio); l'incremento più rilevante si avverte nel commercio al minuto che passa da 71.000 ore autorizzate a maggio, a oltre 250.000 nel mese di giugno.

Poiché è irrilevante il consumo attribuito alla “deroga” e considerando che le attività commerciali accedono alla straordinaria, a condizione di occupare almeno 50 dipendenti, ne risulta che la tipologia di impresa che ha segnato l’incremento maggiore di cassa integrazione guadagni tra maggio e giugno 2016 è rappresentata dalla grande impresa commerciale al minuto.

### Gli avviamenti.

Al termine di 1° semestre 2016 è stato accertato un calo del 30% degli avviamenti a tempo indeterminato, rispetto allo stesso periodo del 2015.

Un dato che, sommato alle cessazioni più o meno volontarie, registrate nello stesso periodo e stimate attorno al 50%, fa crollare in pochi mesi gli esiti degli sgravi e degli incentivi sul sistema produttivo milanese, che, sembra non aver gradito il sia pur generoso contributo alle assunzioni a tempo indeterminato, confermato nel 2016, sebbene in forma ridotta rispetto al 2015.




**Avviamenti a tempo indeterminato nella provincia di Milano:  
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.**

- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –

Le cifre indicano, a fine semestre, 70.251 assunzioni a tempo indeterminato, contro i 90.246 del 1° semestre del 2015.


IL combinato disposto supportato dal pesante calo degli avviamenti stabili e dalle cessazioni delle stesse forme di lavoro, segnalate in corso d’anno (*per il maggior dettaglio, vedi bollettino n. 5 anno 7° -maggio 2016*), sta determinando una riduzione degli avviati che, per la prima volta, scende al di sotto della linea 100<sup>3</sup>, indicando un calo assoluto rispetto al dato di riferimento.

<sup>3</sup> Come più volte indicato, i grafici che si riferiscono agli avviati, avviamenti, aziende attive ecc. non si rifanno alle cifre assolute contabilizzate in quel mese, ma alla percentuale che risulta dal confronto con lo stesso mese dell’anno precedente. In questo modo il dato viene destagionalizzato e l’immagine indica con più efficacia la dinamica corrente.



**Avviati complessivi nella provincia di Milano:  
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.**  
- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano -

La stessa dinamica trova conferma nell'andamento degli avviamenti complessivi e delle aziende attive sul mercato del lavoro.



**Raffronto a partire dal mese di maggio 2014 fino a tutto il mese di giugno 2016: aziende attive sul mercato del lavoro milanese e totale degli avviamenti nello stesso periodo.**

- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano -

Queste cifre testimoniano quanto sia stata prematura e incauta l'anticipazione di un netto miglioramento delle condizioni economiche e produttive accompagnata dal buon andamento del mercato del lavoro.

Al contrario, permangono debolezze strutturali che le nuove start up innovative e il saldo attivo delle imprese nate a Milano e segnalate in altra parte di questo bollettino, non riescono a superare.

Sul piano dell'iniziativa sindacale, vale la pena sottolineare l'importanza delle azioni orientate all'accompagnamento, dal momento che i percorsi individuali, le performance economiche e la struttura produttiva non privilegiano la stabilità strutturale delle posizioni e delle forme di lavoro.

Forse, un atteggiamento meno svogliato alle politiche attive rivolte a chi non è disoccupato o alle azioni finalizzate all'arricchimento professionale, anche mediante lo strumento della contrattazione collettiva, fornirebbero un contributo importante a migliorare le condizioni dei lavoratori in una fase ancora complicata e riuscirebbero a ricollocare l'azione sindacale nel solco dei nuovi interessi collettivi e della crescente domanda di tutela.

---

## Frammenti normativi

*I richiami normativi qui elencati non hanno la pretesa di rappresentare una guida completa alle novità di legge e alle circolari, ma hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni interventi che meritano interesse.*

*Ovviamente tutto questo non sostituisce l'attenzione che i gruppi dirigenti devono quotidianamente alla produzione normativa che li riguarda, ma vuole essere solo un utile contributo.*

*A questo proposito possono essere di estrema utilità anche le segnalazioni che perverranno dai vari punti dell'organizzazione in modo da conferire a questo strumento un valore sempre più significativo e meno empirico.*

**DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE, CIRCOLARI E MESSAGGI, HANNO ILLUSTRATO LE CONDIZIONI UTILI A POTER FRUIRE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' NELL'AMBITO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E IN SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DI TIPO B E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA.**

**DI SEGUITO, UNA SINTESI, ILLUSTRATA LE NUOVE PROCEDURE.**

L'impossibilità di accedere al beneficio del contratto di solidarietà di tipo B e il contestuale avvio dell'assegno di solidarietà previsto dal fondo di integrazione salariale, impongono un aggiornamento delle procedure e una rilettura delle norme a sostegno del reddito dei lavoratori interessati da crisi, nonché da altre cause che determinano una sospensione dell'attività.

E' bene ricordare che l'adesione del fondo di integrazione salariale (FIS) è obbligatoria a partire dal 1 gennaio di quest'anno per tutte le aziende che occupano almeno 6 dipendenti e che non sono destinatarie degli ammortizzatori previsti dalla legislazione ordinaria (CIGO e CIGS).

Tale adesione comporta il versamento di un contributo, pari allo 0,45% per le aziende che occupano da 6 a 14 dipendenti, oppure 0,65% per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, suddiviso tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3 del suo valore.

Prendendo in esame i lavoratori dipendenti da aziende che occupano almeno 6 dipendenti, l'assegno di solidarietà, per la durata massima di 12 mesi, può essere erogato, a partire dal 1 luglio 2016, previo accordo collettivo da allegare alla domanda che il datore di lavoro dovrà da inviare a INPS.

All'accordo si arriva mediante la normale procedura di comunicazione - richiesta di esame congiunto -



accordo collettivo.

E' opportuno ricordare che l'esame congiunto deve essere richiesto dall'organizzazione sindacale entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione e che l'accordo collettivo, per questa dimensione di azienda, deve essere completato entro 10 giorni dalla comunicazione.

Sebbene non vi sia obbligo di accordo collettivo nella fruizione degli ammortizzatori, per quanto riguarda il contratto di solidarietà, l'intesa deve essere obbligatoriamente conclusa, anche per l'affermazione dei reciproci obblighi, garanzie, deroghe e clausole di flessibilità.

Si propone, di seguito, lo schema minimo di un possibile contratto di solidarietà, a valere sia per il FIS che per il contratto di solidarietà previsto dalla legislazione ordinaria.

## Schema tipo (minimo) di un C.d.S.

Premesso che la ditta.. con sede a ...  
esercente l'attività di ...  
CCNL applicato ..... orario contrattuale di .....  
articolato su .....  
con n ... dipendenti, di cui: ...  
ha comunicato un esubero di .....  
persone, di cui ..... impiegati, n ..... operai.....  
a causa di .....

### **RITENENDO DI DOVER EVITARE IL RICORSO ALLA MOBILITA' PER IL NUMERO DI ESUBERI DICHIARATI, CONCORDA SUL PRESENTE CONTRATTO DI SOLIDARIETA'**

- A decorrere da ..... a tutto il .....  
mediante una riduzione dell'orario di lavoro pari a .....  
con la seguente articolazione:  
.....
- Qualora dovessero verificarsi le condizioni temporanee per una riduzione del  
ricorso della sospensione, si concordano le seguenti deroghe:  
.....  
.....

14

Va sottolineata l'assoluta distinzione delle responsabilità, tra quella del datore di lavoro che comunica gli esuberi e quella delle OO.SS. che, per tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi aziendale, intendono evitare i licenziamenti conseguenti.

Solo a seguito delle rispettive e distinte affermazioni, si procede alla stipula del contratto di solidarietà che prevede le medesime condizioni per tutte le tipologie di C.d.S..

Pertanto, le caratteristiche del C.d.S. ricalcano gli stessi principi.

Prima fra tutti il principio di congruità, ovvero il rispetto di una quota di riduzione di orario da spalmare tra tutti i lavoratori che deve corrispondere all'orario coincidente con il numero dei lavoratori dichiarati in esubero.

Fatto questo calcolo, che deve essere preciso e non approssimativo, serve rispettare i termini massimi previsti dalle norme, che impongono di non superare il 60% di riduzione collettiva, corrispondente ad un massimo di riduzione individuale pari al 70%.

Qualora dovesse rendersi necessario prevedere picchi di attività che non consentono il rispetto della riduzione di orario concordato, a fronte di successivi cali che impongono, al contrario, un incremento della riduzione, pur sempre dentro i limiti di legge, è indispensabile individuare le clausole di flessibilità, all'interno del contratto collettivo.

## Il contratto di solidarietà

**Sebbene, dal 24 settembre 2015, siano state abrogate le norme che disciplinavano il contratto di solidarietà facendolo rientrare tra le causali di CIGS, lo stesso ha mantenuto alcune caratteristiche tipiche:**

- ❖ Serve a evitare – in tutto o in parte – la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, mediante una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro. *E' previsto anche il contratto di solidarietà espansivo allo scopo di realizzare un incremento occupazionale stabile;*
- ❖ Vale, pertanto, il principio di congruità, ovvero deve esserci corrispondenza tra le ore complessive degli esuberi evitati e le ore complessive di riduzione dell'orario distribuito tra tutti i lavoratori;
- ❖ La riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può superare il 60% delle ore lavorabili e il 70% a carico di ciascun lavoratore;
- ❖ In questo caso il contratto aziendale è obbligatorio e deve contenere, oltre alle disposizioni generali e al principio di congruità, le eventuali clausole di flessibilità o deroga dalla riduzione stabilità;
- ❖ Per sostenere il ricorso al contratto di solidarietà, è previsto un incentivo ai lavoratori che consiste nel calcolo dei primi 24 mesi, che si misura al 50% della sua durata, mentre ai datori di lavoro sono previsti incentivi economici, *più generosi nel CdS espansivo;*
- ❖ nell'integrazione straordinaria occorre esplicitare le motivazioni che impediscono il ricorso al contratto di solidarietà.

13

Concluso l'accordo collettivo, il datore di lavoro deve inoltrare a INPS apposita istanza, entro 7 giorni dalla data di stipula, esclusivamente in via telematica mediante il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) Servizi on line accessibili per la tipologia di utente "aziende, consulenti e professionisti".

Alla domanda devono essere allegati:

- l'accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell'orario, comprensivo dell'elenco dei lavoratori interessati;
- l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni alla qualifica, all'orario, nonché tutti i dati utili all'erogazione del beneficio;
- Il numero delle ore di riduzione dell'attività lavorativa (coerente con i contenuti dell'accordo collettivo), distinto per qualifica, indicando altresì la riduzione media oraria parametrata su base settimanale, per ciascuna qualifica.

La sospensione prevista dall'accordo collettivo deve avere inizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

E' stato precisato che la durata dell'assegno di solidarietà non può superare i 12 mesi, ulteriori diverse autorizzazioni possono essere concesse a condizione di non eccedere, il limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.

In conclusione è bene ricordare che:

- la possibilità di accedere al beneficio è condizionata dalla disponibilità delle risorse, la cui entità non viene calcolata a livello aziendale, trattandosi di fondo collettivo, costituito presso INPS come unico fondo per tutte le aziende destinatarie e da cui si attinge per finanziare le singole integrazioni a fronte delle rispettive situazioni di crisi aziendale;
- per il solo 2016 è ancora possibile utilizzare l'ammortizzatore in deroga, destinato a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, ivi compresi i destinatari del FIS, a condizione di prevedere periodi di utilizzo distinti e non sovrapponibili (a differenza degli ammortizzatori previsti dalla legislazione

ordinaria, ove si consente che l'utilizzo di diversi ammortizzatori nella stessa unità produttiva, purché destinate a gruppi di lavoratori distinti).

#### **DA INPS LE PRIME INDICAZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA CIGO, DOPO IL DECRETO MINISTERIALE DEL 14 GIUGNO 2016 N. 95442.**

In attesa che l'annunciata circolare venga adottata a ulteriore chiarimento dell'operatività della CIGO, INPS, anche a seguito del decreto ministeriale 95442 del 14 giugno 2016 (*già descritto nell'appendice normativa del bollettino n. 6 anno 7° -giugno 2016*), ha diffuso, con proprio messaggio 2908 del 1 luglio 2016, alcune precisazioni utili per le autorizzazioni richieste dopo l'entrata in vigore del decreto.

Tra le novità più significative, va segnalata la data a partire dalla quale serve seguire le nuove indicazioni.

Dal 29 giugno 2016, tutte le richieste di CIGO, motivate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato, devono essere inoltrate alla sede territoriale competente, unitamente ad una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nell'unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. Per alcune causali, come gli eventi atmosferici, alla domanda devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da enti autorizzati.

La stessa relazione tecnica dovrà essere allegata alle successive proroghe.

In via del tutto transitoria, è data facoltà ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di CIGO dopo il 29 giugno, di integrare le domande con la relazione tecnica, resa obbligatoria a seguito del decreto ministeriale.

#### **FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ATTIVI A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI LEGGE.**

Serve aggiornare la situazione dei fondi bilaterali di solidarietà al momento operativi a seguito delle previste procedure di legge.

Si tratta dei seguenti settori:

- decreto 7 aprile 2016 n. 95269 per settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (*vedi descrizione della circolare INPS n. 132, riassunta più avanti su questo stesso bollettino*);
- decreto 26 marzo 2016 n. 95074 per i lavoratori in somministrazione;
- decreto 18 aprile 2016 n. 95439 per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali;
- decreto 29 aprile 2016 n. 95581 per i lavoratori del settore artigiano (FSBA).

#### **MINISTERO DEL LAVORO ILLUSTRATE LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UNA PROROGA ALLA CIGS PER CRISI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.**

Con circolare n. 22 del 11 luglio 2016, Ministero del Lavoro descrive le condizioni, previste dal decreto legislativo 148/2015 e successivamente disciplinate dal Decreto Interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, per la concessione di un ulteriore periodo di CIGS, qualora, al termine della Cassa integrazione straordinaria per crisi, l'azienda si trovi nell'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel programma di CIGS.

Per poter accedere alla proroga, occorre che l'azienda, già autorizzata a utilizzare la CIGS per crisi, si trovi nelle circostanze di cessare l'attività, indicando contestualmente rapide e concrete possibilità di cessione dell'azienda con conseguente trasferimento dei lavoratori e salvaguardando, il più possibile, i livelli occupazionali. La proroga del trattamento, accertata la disponibilità delle risorse, è per un massimo di 12 mesi per il 2016, 9 mesi per il 2017 e 6 mesi per il 2018.

Per poter accedere al beneficio, serve che l'impresa in cessazione stipuli un accordo con le parti sociali, in sede governativa, prima del termine del programma di crisi aziendale.

Fanno parte dell'accordo:

- il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività;
- il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale.

L'accordo deve contenere, altresì, l'onere finanziario necessario alla proroga, allo scopo di verificare la sussistenza delle risorse necessarie all'autorizzazione.

La nuova autorizzazione è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS, per crisi aziendale.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE: SUA OPERATIVITA' SECONDO INPS.**

Inps, con circolare del 14 luglio 2016 n. 132, ha diffuso le condizioni per l'operatività del fondo di solidarietà per il trasporto aereo e il sistema aeroportuale.

Poiché le prestazioni vanno a integrare gli indennizzi per ASPI, NASPI, mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, i destinatari dei benefici previsti dal fondo di solidarietà sono gli stessi soggetti già autorizzati a godere delle prestazioni corrispondenti.

Il beneficio esclude, pertanto, i dirigenti.

Il fondo di solidarietà interviene ad assicurare una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, per la durata corrispondente alla NASPI, ASPI, mobilità o CIGS già autorizzata.

Il fondo interviene, altresì a sostenere il reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti di pensionamento nei prossimi 5 anni, favorendone l'esodo.

Per accedere alle integrazioni previste dal fondo, serve che il datore di lavoro faccia domanda a INPS, esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni contenute nella circolare, entro i seguenti termini:

- max 60 giorni dalla data del decreto ministeriale di concessione della CIGS;
- max 60 giorni dalla data di licenziamento nel caso di ASPI, NASPI e mobilità. Qualora i licenziamenti siano scaglionati su più scadenze, occorre presentare più istanze, nel rispetto degli stessi termini.

Poiché il decreto di costituzione del fondo è entrato in vigore il 6 giugno u.s., il rispetto dei tempi di presentazione delle domande, per gli eventi accaduti nella fase transitoria, impone che i datori di lavoro facciano richiesta entro il termine ultimo del 5 agosto 2016.

Per approfondimenti, chiarimenti o ulteriori informazioni,  
rivolgersi a:

**Antonio Verona**

Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro

Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

C.so di Porta Vittoria 43 -20122 Milano

tel. 02 55025 414 fax 02 55025 294

cell. 334 6562630

[antonio.verona@cgil.lombardia.it](mailto:antonio.verona@cgil.lombardia.it)

Al medesimo recapito è possibile richiedere i testi delle norme descritte nell'appendice normativa di questo bollettino.

Per visionare e scaricare i numeri arretrati di questo bollettino:

<http://www.cgil.milano.it/dipartimento/mercato-del-lavoro/>